



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 08/11/2001

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE F.P.31 ottobre 2001, n.381

Circolare Ministeriale 92/2000 - Avviso pubblico per la presentazione di piani formativi aziendali, settoriali e/o territoriali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI gli artt. 3 e 16 del D.L.vo n.29/93 e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale n.7/97;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261/98;

VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del 31 luglio 1998;

RILEVATO che è stata espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;

RITENUTO di dover provvedere in merito, con l'adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all'art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97.

VISTA la relazione di seguito riportata:

La Circolare Ministeriale n. 92/2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16/01/2001, ha ripartito fra le varie Regioni risorse pari complessivamente a £.297.000.000.000, da destinare a piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, intendendo per piano formativo " un programma organico di azioni formative concordato tra le parti sociali interessate, rispondenti ad esigenze aziendali, settoriali e territoriali".

Ciò in considerazione in quanto disposto dall'art.17 della L.196/97, per la valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro ed elevare la capacità competitiva del sistema produttivo, ed in armonia a quanto previsto dal comma cinque dall'art.9 della L.236/93, per la progressiva destinazione di risorse agli interventi di formazione dei lavoratori nell'ambito di piani formativi concordati tra le parti sociali, tenuto conto dell'art. 66 L. 144/99 e dell'art. 18 L. 388/2000, ed, infine, dell'accordo tra Governo e parti sociali del 24/09/1996 e del successivo patto per lo sviluppo e l'occupazione del 22/12/98, ha ripartito fra le varie Regioni risorse pari complessivamente a £. 297.000.000.000, da destinare a piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, intendendo per piano formativo "un programma organico di azioni formative concordato tra le parti sociali interessate, rispondenti ad esigenze aziendali, settoriali e territoriali".

In tale contesto alla Regione Puglia sono stati assegnati fondi per un ammontare di £. 13.059.504.462, pari ad euro 6.744.671,18, da utilizzare per £.3.971.755.960 (30,41%) ai progetti aziendali, corredati da

parere sindacale, presentati ai sensi della circolare ministeriale 30/2000, risultati ammissibili ma privi di copertura finanziaria e per la rimanente parte, pari a £.9.087.748.502, a piani formativi pluriaziendali, settoriali (riferiti ad uno specifico settore produttivo e/o economico) e/o territoriali (riferiti ad uno specifico territorio o bacino).

Con tale tipo di intervento si mira a sostenere ed orientare le iniziative di formazione rivolte ai lavoratori, inseriti in contesti produttivi, presenti sul territorio, al fine di aggiornarne ed accrescerne le competenze e sviluppare, contestualmente, la competitività delle imprese.

Ciascun piano formativo deve, a pena di esclusione, essere accompagnato dall'accordo, sottoscritto dalle parti sociali, riportante le motivazioni delle scelte di cui il progetto è espressione.

Il piano formativo può essere presentato da imprese e loro consorzi, associazioni temporanee di imprese, enti di formazione, enti bilaterali ed ha come destinatari i lavoratori delle imprese assoggettate al contributo di cui all'art. 12 L. 160/75, così come modificato dall'art. 25 L. 845/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'avviso pubblico, allegato al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, riporta le tipologie di azioni proponibili, ne definisce la durata, indica i criteri da seguire nella compilazione del progetto esecutivo, parte integrante del piano formativo, stabilisce la documentazione che deve corredare la richiesta di finanziamento, indica le procedure di selezione e di ammissibilità, nonché gli obblighi del soggetto ammesso a contributo.

L'avviso riporta, infine, lo schema secondo il quale dovrà essere compilato il piano finanziario, il cui parametro massimo è fissato in £. 20.000 per ora corso allievo, ed il modello di domanda per la presentazione del piano.

Le modalità e i termini per la presentazione delle domande sono riportate al punto 13 dell'allegato avviso pubblico.

Il contributo pubblico erogabile per ciascun piano formativo settoriale e/o territoriale non potrà superare l'importo di £. 1.000.000.000, pari ad euro 516.456,90.

Le imprese, i cui lavoratori partecipano all'azione formativa, devono garantire il cofinanziamento, che può essere costituito - in toto o in parte - dal costo del lavoro, nella misura di almeno il 20% del costo del progetto; le stesse, inoltre, devono indicare l'opzione per il regime di aiuto prescelto.

Alla copertura finanziaria dei piani formativi ammessi a contributo si provvederà con parte delle risorse, pari a £. 9.087.748.502, ripartite con la circolare ministeriale 92/2000 ed assegnate con successivo DD 97/V/2001, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

DETERMINA

- di fissare in £. 9.087.748.502, pari ad EURO 4.693.430,41, la somma da destinare ai piani formativi aziendali, settoriali e/o territoriali, a valere sulle risorse ripartite con la circolare ministeriale 92/2000 ed assegnate con DD 97/V/2001;

- di approvare l'avviso pubblico relativo agli interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, di formazione continua, allegato al presente provvedimento;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/94 - art. 6;

- di dare atto che al formale impegno di spesa per la realizzazione delle attività formative oggetto dell'avviso pubblico si provvederà con successivo apposito provvedimento dirigenziale, da adottare a seguito di approvazione della specifica graduatoria.

Il presente provvedimento, redatto in duplice originale e composto da n. 18 pagine, ivi compresi l'allegato n.1 composto da n 13 pagine, e l'allegato n. 2 composto da n. 1 pagina:

- non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32, della legge 127/97;
- sarà trasmesso in originale al Settore Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6, comma quinto della L.R. 7/97, ed in copia all'Assessore alla Formazione Professionale.

Il Dirigente del Settore

Volpe

REGIONE PUGLIA

AVVISO PUBBLICO

Interventi di promozione di
Piani Formativi AZIENDALI,
Settoriali e Territoriali di formazione continua
(Circolare Ministero del Lavoro n. 92/200)

1. Premessa

La Regione, nell'intento di sostenere e orientare le iniziative di formazione a favore dei lavoratori, allo scopo di aggiornarne ed accrescerne le competenze e sviluppare la competitività delle imprese, con il presente provvedimento, nel rispetto della normativa regionale in materia di formazione professionale, promuove piani formativi settoriali e territoriali, intendendo per "piano formativo" un programma organico di azioni formative concordato tra le parti sociali interessate, rispondenti ad esigenze aziendali, settoriali e territoriali."

Il piano formativo si compone quindi:

- dell'accordo sottoscritto dalle parti sociali, parte integrante del piano stesso, in cui sono motivate le finalità del progetto;
- di un elaborato tecnico-progettuale, parte integrante del piano formativo, nel quale sono descritte e sviluppate le azioni formative e propedeutiche;
- del piano finanziario, relativo alla realizzazione del progetto esecutivo;
- di altri eventuali documenti a sostegno del piano formativo.

2. Risorse

Le risorse per il finanziamento delle azioni previste nei piani formativi sono state ripartite con la circolare del Ministero del Lavoro n.92/2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2001, che ha assegnato alla Regione Puglia la somma di £.13.059.504.462 (euro 6.744.671,18).

Tale finanziamento, secondo quanto stabilito nella citata circolare ministeriale, poteva essere in parte utilizzato per il finanziamento di progetti presentati ai sensi della circolare ministeriale n.30/2000, pervenuti entro il 27 novembre 2000, muniti di accordo o parere sindacale ma risultati privi di copertura finanziaria, il cui costo ammonta a £.3.971.755.960.

La restante parte va utilizzata per il finanziamento di piani formativi concordati tra le parti sociali.

A tal fine è destinata dunque la somma di £.9.087.748.502 (EURO 4.693.430,41), pari al 69,59% del finanziamento.

3. Azioni Previste

Le azioni devono essere contenute in un elaborato tecnico-progettuale (progetto esecutivo), parte integrante del piano formativo, nel quale sono illustrate le misure propedeutiche e trasversali all'attività formativa, tra cui:

- analisi dei fabbisogni di competenze;
- orientamento e bilancio di competenze;
- formazione dei formatori e dei tutors aziendali,
- supporto alla creazione di reti territoriali di servizi per le imprese interessate a comuni esigenze formative;

nonché misure di formazione quali:

- aggiornamento;
- riqualificazione;
- riconversione.

Il piano formativo comprende l'accordo sottoscritto dalle parti sociali. In tale accordo, parte integrante del piano, devono essere motivate le scelte del progetto stesso.

4. Destinatari

I destinatari dell'attività formativa sono i lavoratori delle imprese assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall'art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 e successive modificazioni.

Per i contratti a causa mista, l'intervento è subordinato alla condizione che la formazione erogata abbia natura integrativa e non sostitutiva rispetto agli obblighi di legge e contrattuali.

5. Presentatori ed attuatori

I progetti esecutivi sono presentati ed attuati da:

- consorzi d'impresa;
- associazioni temporanee di imprese, già costituite o in via di costituzione;
- enti di formazione;
- enti bilaterali.

Nel progetto esecutivo devono essere indicate, pena l'esclusione dalla valutazione del progetto, le imprese, che partecipano al piano formativo presso le quali i lavoratori destinatari degli interventi sono impiegati.

Deve, altresì, essere indicato, per ogni impresa, il numero e il profilo dei lavoratori in formazione.

Ogni soggetto attuatore può presentare e realizzare un solo progetto esecutivo.

6. Contributi pubblici

Il contributo pubblico concesso per ogni singolo piano formativo non può superare l'importo di lire 1.000.000.000 (Euro 516.457).

Le aziende, che chiedono di accedere ai contributi per i piani formativi di cui al presente avviso, si devono impegnare a rispettare le regole comunitarie in materia di aiuti alla formazione, disciplinate dal "Regolamento (CE) 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee Serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

Esse potranno, in alternativa, optare per gli aiuti di minore importanza (regime degli aiuti "de minimis"),

di cui al regolamento (CE) 69/2001, nel rispetto dei limiti di contributo ivi fissati (Euro 100.000, corrispondenti a £.193.627.000).

Le imprese, che optano per il regime di esenzione, devono precisare se trattasi di grande impresa o di PMI secondo la definizione riportata nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 96 e ripresa nell'allegato 1 al regolamento (CE) 68/2001.

Esse dovranno, inoltre, dichiarare se la formazione da impartire è "formazione generale" o "formazione specifica", intendendo per:

a) "formazione generale": formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente;

b) "formazione specifica": formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

Tanto ha rilevanza sull'intensità del contributo, atteso che esso non può comunque superare le percentuali di seguito indicate, restando la rimanente quota a carico delle aziende:

a) grandi imprese

60% se trattasi di "formazione generale"

35% se trattasi di "formazione specifica"

(le quote, dunque, a carico delle imprese ammontano, in questo caso, rispettivamente al 40% per la formazione generale ed al 65% per la formazione specifica)

b) PMI

80% se trattasi di "formazione generale"

45% se trattasi di "formazione specifica".

(le quote a carico delle imprese ammontano, in questo caso, rispettivamente al 20% per la formazione generale ed al 55% per la formazione specifica).

Una ulteriore quota, pari al 10%, potrà essere riconosciuta se all'intervento formativo partecipano soggetti svantaggiati, come definiti dall'art.2 lett.g) del Regolamento (CE) n.68/2001).

Nel caso in cui l'intervento formativo preveda elementi di formazione generale e specifica non distinguibili ai fini del calcolo del finanziamento e, nel caso in cui non sia possibile stabilire se esso sia generale o specifico, si applicano le intensità relative alla formazione specifica.

I suddetti contributi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, ai sensi dell'art.87, paragrafo 1, del trattato né con altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal Regolamento 68/2001.

Le imprese, che scelgono il regime degli aiuti di minore importanza (aiuti "de minimis"), secondo quanto disciplinato dal Regolamento CE 69/2001, possono essere destinatarie di risorse pubbliche fino ad un massimo di £. 193.627.000 milioni, anche se partecipano a più azioni.

Qualora un'azienda, interessata al piano formativo sia stata già beneficiaria di aiuti "de minimis", ancorché non erogati, deve computarli nel calcolo del contributo globale che, comunque, non può, in alcun caso, superare l'importo sopra indicato. Le stesse devono, in tal caso, fornire informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti dello stesso tipo ricevuti nel triennio precedente, considerato a far data dalla concessione.

Le imprese presso le quali i lavoratori destinatari delle azioni sono occupati devono garantire, comunque, complessivamente, il finanziamento di almeno il 20% del costo totale del progetto, come indicato dal comma 3 dell'art. 9 della legge 236/93.

7. Modalità e termini per la presentazione

I progetti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e dovranno essere indirizzati a: Regione Puglia - Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale - Settore Formazione Professionale - P.zza Moro 37 - 70121 Bari.

Gli stessi, contenuti in plico chiuso riportante su un lato della busta la scritta "Circolare Ministeriale 92/2000 - Piani formativi settoriali e territoriali", dovranno essere consegnati a mano o pervenire tramite servizio di posta celere.

Il plico deve contenere la richiesta di ammissione a contributo in bollo, compilata secondo l'allegato 2, firmata dal legale rappresentante dell'organismo presentatore, l'elaborato progettuale in due esemplari, di cui uno originale.

L'ultima pagina deve riportare data, timbro del soggetto presentatore e firma per esteso del legale rappresentante, di cui si deve allegare fotocopia del documento di riconoscimento.

L'elaborato deve essere corredato della documentazione indicata al punto 9.

Le domande pervenute successivamente al termine suddetto saranno dichiarate inammissibili.

8. Criteri per la elaborazione del progetto esecutivo

Il "Progetto esecutivo", parte integrante del piano formativo, deve essere elaborato secondo lo schema di seguito indicato:

A) Scheda informativa di presentazione del soggetto presentatore e attuatore (max 2 pagine):

scheda anagrafica

- denominazione e ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, rappresentante legale;
- sedi organizzative, sedi formative e relative attrezzature;
- appoggio bancario;
- referente del progetto (telefono, fax).

esperienza e risorse umane

- competenza specifica in materia di formazione continua;
- esperienze pregresse nell'ambito di attività formative finanziate da fondi pubblici nazionali (Stato, Regioni, etc.) e/o comunitari;
- numero e qualifica delle risorse professionali interne e collaboratori stabili (esclusi consulenti e collaboratori occasionali) all'organismo.

Per le ATI , anche in via di costituzione, è necessario produrre la scheda informativa di tutti gli associati, indicando solo per il capofila il riferimento bancario.

B) Descrizione sintetica del progetto (max 7 pagine):

- titolo del progetto;
- obiettivi generali del progetto;
- motivazione del progetto ed analisi delle realtà aziendali/settoriali/territoriali;
- settori/comparti di riferimento;
- analisi di fabbisogni di competenze/orientamento e bilancio delle competenze;
- localizzazione dell'intervento e bacini territoriali di riferimento;
- metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi previsti dal progetto;
- articolazione e durata degli interventi previsti dal progetto;
- risultati attesi alla conclusione.

C) Dati identificativi delle imprese coinvolte nell'attività formativa

- denominazione e ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, Partita IVA o Codice fiscale;
- rappresentante legale e referente per il progetto;
- settore/comparto produttivo;
- numero di addetti dell'impresa, numero del personale in formazione e loro inquadramento contrattuale;
- quota di contributo pubblico e quota del contributo privato per singola impresa.

D) Struttura del progetto

struttura di ogni modulo formativo, indicando: (max 2 pagina per fase)

- obiettivi;
- contenuti/attività;
- metodologie;
- strumenti e materiali didattici, anche per la formazione a distanza;
- caratteristiche e numero dei partecipanti;
- durata dell'azione;
- localizzazione dell'azione.

pianificazione temporale del progetto (max 1/2 pagina)

- cronogramma per fasi e/o azioni.

E) Altri elementi caratterizzanti il progetto (max 3 pagine)

- eventuali partnership attivate per la realizzazione dell'intervento;
- eventuali accordi con i soggetti istituzionali territorialmente rilevanti per la realizzazione dell'intervento;
- azioni di informazione e pubblicizzazione dell'intervento;
- modalità di verifica e certificazione delle competenze acquisite;
- modalità di monitoraggio del progetto e di valutazione dei risultati intermedi e finali;
- attività di assistenza tecnica degli organismi bilaterali.

F) Organizzazione e risorse umane che si intendono impiegare nel progetto (max 2 pagine)

- numero e profili delle risorse umane coinvolte nel progetto (distinguendo tra risorse interne e collaborazioni/consulenze esterne): direzione, coordinamento, segreteria, amministrazione, docenza per le attività seminariali, tutoraggio ed altre eventuali funzioni.

G) Piano finanziario

Il piano finanziario, parte integrante del progetto, deve essere sviluppato in base ai capitoli e voci di spesa indicati nello schema di cui all'allegato 1. Il presentatore eventualmente potrà indicare altre voci di spesa ritenute utili per evidenziare le specifiche tipologie di attività.

Il parametro massimo di finanziamento è fissato in £.20.000 per ora corso allievo, al netto del contributo privato.

Il costo del lavoro non può essere ammesso al contributo pubblico; potrà tuttavia costituire parte del cofinanziamento privato.

E' prevista la possibilità di presentare piani settoriali relativi ad imprese ubicate in diverse Regioni, evidenziando le quote di pertinenza di ogni singola regione.

9. Documentazione

I piani formativi devono essere corredati da :

- richiesta di finanziamento in bollo, secondo lo schema di cui all'allegato 2, firmata dal soggetto presentatore, autocertificata ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui deve altresì essere dichiarato che il medesimo progetto non è stato ammesso a contributo relativamente a iniziative nazionali o nell'ambito di programmi operativi regionali o altri programmi o iniziative

comunitarie;

- accordo sottoscritto dalle parti sociali che promuovono il piano formativo;
- progetto esecutivo formulato secondo lo schema di cui al punto 8;
- piano finanziario (elaborato secondo l'allegato 1);
- dichiarazione delle imprese coinvolte nel percorso formativo, autocertificata ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, ad assumere l'impegno a cofinanziare l'intervento formativo secondo quanto riportato al punto 6 ;
- dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'ente presentatore/attuatore, di opzione per il regime di aiuto prescelto, che deve essere uguale per tutte le aziende partecipanti al piano formativo;
- documentazione relativa ai soggetti attuatori:
 1. per i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese: certificato della competente C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda; per i raggruppamenti temporanei di imprese in via di costituzione, ogni organismo facente parte del costituendo raggruppamento dovrà presentare, se impresa, il certificato di iscrizione al C.C.I.A.A. ovvero lo Statuto e l'atto costitutivo qualora si tratti di organismo diverso dall'impresa;
 2. per gli enti di formazione, di orientamento e per gli organismi bilaterali: statuto e atto costitutivo;
 3. per le imprese: certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda

I piani formativi presentati da associazioni temporanee di imprese in via di costituzione, dovranno essere corredati da dichiarazione, di ogni soggetto, di impegno a formalizzare il raggruppamento entro trenta giorni dalla pubblicazione, sul BURP, dell'elenco dei progetti finanziati. In tale dichiarazione dovrà essere indicato il soggetto capogruppo.

10. Procedure di selezione

La Regione, in ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare n.92/00 del Ministero del Lavoro, procede alla verifica dei criteri di ammissibilità e alla valutazione dei piani formativi pervenuti, attraverso un Comitato di valutazione, composto da esperti interni all'Amministrazione regionale .

Il Comitato di valutazione procede alla verifica dei seguenti requisiti:

- a) presenza dell'accordo sottoscritto dalle parti sociali che promuovono il Piano;
- b) presenza del progetto esecutivo elaborato secondo le modalità indicate nel presente provvedimento;
- c) presenza del piano finanziario elaborato secondo lo schema indicato nell'allegato 1;
- d) presenza dei certificati e della documentazione indicata al punto 9;
- e) presenza delle domande di adesione delle imprese al progetto in cui sia indicato l'impegno a cofinanziare l'intervento formativo, secondo quanto indicato al punto 6
- f) presenza della dichiarazione del tipo di aiuto prescelto, secondo quanto indicato al punto 6;
- g) corrispondenza dei destinatari con quelli indicati al punto 4;
- h) corrispondenza dei presentatori ed attuatori dei piani con i soggetti indicati al punto 5;
- i) durata del progetto non superiore a 12 mesi;
- j) ammontare del contributo pubblico richiesto e sua coerenza con il regime di aiuto scelto.

La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati non consente di procedere alla valutazione del progetto.

L'esame dei progetti è fatto dal Comitato di valutazione sulla base dei seguenti criteri:

1. esperienza/competenza/risorse organizzative del soggetto presentatore e attuatore, con particolare riferimento al settore e alla tipologia dell'azione proposta (punteggio massimo della macroarea 120);
2. istituzione di partnership e definizione di accordi con le autorità istituzionali competenti o altri attori in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti (punteggio massimo della macroarea 150);
3. motivazioni del progetto e analisi delle realtà aziendali, settoriali, territoriali, nonché indagini sui bisogni di sviluppo delle competenze e sui bisogni di formazione che ci si propone di sviluppare nel

- quadro del progetto (punteggio massimo della macroarea 190);
4. qualità della progettazione: chiarezza degli obiettivi, completezza dell'articolazione del progetto e del percorso formativo, localizzazione dell'intervento in aree di crisi o di sviluppo, validità delle metodologie previste, modalità di valutazione e certificazione (punteggio massimo della macroarea 200);
 5. "cantierabilità" delle azioni previste (punteggio massimo della macroarea 100);
 6. trasferibilità dei risultati ottenuti (prodotti o modelli di intervento) in una logica di sistema (punteggio massimo della macroarea 120);
 7. coerenza del piano finanziario rispetto alla proposta progettuale, analiticità del piano finanziario, rapporti fra costi e risultati previsti (punteggio massimo della macroarea 120).

Il Comitato di valutazione procede all'assegnazione del punteggio sulla base del peso dei singoli indicatori di valutazione.

Il punteggio massimo globale è pari a 1000 punti.

Non saranno ritenuti finanziabili i progetti ai quali il Comitato attribuisce un punteggio inferiore a 600 punti.

Il Comitato - espletate le operazioni sopra indicate - redige una graduatoria sulla base del punteggio globale attribuito a ciascuna proposta progettuale.

11. Ammissibilità dei progetti

L'ammissibilità dei progetti viene riscontrata preventivamente in via amministrativa alla valutazione.

Non sono considerati ammissibili i progetti:

- pervenuti alla Regione Puglia oltre i termini indicati al punto 7;
- privi della domanda di richiesta di finanziamento, secondo il facsimile di cui all'allegato 2, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e attuatore.

12. Obblighi del soggetto ammesso al finanziamento

Gli obblighi del soggetto attuatore saranno precisati nell'apposita convenzione che sarà stipulata con la Regione Puglia.

Il soggetto, ammesso a finanziamento, deve far pervenire la documentazione richiesta per la stipula della convenzione, entro 30 giorni dalla notifica di ammissione a contributo.

Le attività devono essere avviate entro 30 giorni dalla firma della convenzione sopra richiamata e devono concludersi entro 12 mesi dalla data di effettivo avvio, pena la revoca del contributo.

Il soggetto deve fornire alla Regione le informazioni richieste per le attività di monitoraggio e valutazione.

13. Promozione e monitoraggio dei piani

La Regione assicura la promozione, il monitoraggio e la valutazione ex post delle azioni e fornisce al Ministero del Lavoro - UCOFPL informazioni periodiche trimestrali sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate.

Il Dirigente del Settore

Volpe